

# *CAMERA PENALE LOMBARDIA ORIENTALE*

## *SEZIONE BRESCIA*



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

### **PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DIRITTO DI CRONACA: UN EQUILIBRIO NECESSARIO**

Uno stillicidio.

Da oltre un mese i quotidiani nazionali e locali ci stanno proponendo un minuziosissimo resoconto della vicenda del maestro di karate - nome e cognome - accusato di gravi e reiterati reati sessuali ai danni di allieve minorenni, con il coinvolgimento di altri adulti.

Sono articoli a tutta pagina, corredati in taluni casi dall'immancabile effigie a colori del protagonista, ritratto con karategi ed obi in posa sportiva.

I titoli, a caratteri cubitali e sensazionalistici, enfatizzano il contenuto: "*Il caso choc. Sesso con allieve minorenni: maestro di karate finisce in carcere*", "*Violentate in palestra dall'istruttore di karate*".

Soprattutto nei primi articoli della lunga serie, l'uso del condizionale è praticamente bandito. Solo incidentalmente si dirà che invece, ad esempio, nel riportare la notizia dell'arresto di un poliziotto penitenziario per presunti fatti di droga, nella stampa locale si era ritrovato un buon uso del condizionale, sin dal sottotitolo ("*L'agente scelto smascherato dai colleghi avrebbe preso denaro per rifornire Canton Mombello*").

Ciò che è più grave è che in essi vengano riportati interi brani dagli atti di indagine ("*I racconti delle ragazzine abusate*"), nello specifico corposi stralci di presunte dichiarazioni rese dalle allieve del maestro - financo al difensore delle persone offese -, nonché di "*chat e sms spinti*".

Il fatto purtroppo non stupisce, se si considera che vi sono articoli completamente dimentichi del principio di equidistanza della cronaca giudiziaria, in quanto sbilanciati senza ritegno a favore della fase delle indagini e degli inquirenti, sin dai titoli: "*Abusi, come nasce un'inchiesta. Il lavoro difficile di chi investiga*".

Vengono poi scomodati "bravi" judoka o sportivi che stigmatizzano in modo inappellabile il loro collega, con valutazioni del tal tenore: "*Non è commentabile. Una vergogna*" e chiosano con un richiamo al valore dello sport, alla responsabilità degli educatori ed al tradimento della fiducia nei giovani sportivi loro affidati.

Le valutazioni e i valori estrinsecati sono assolutamente condivisibili, ma... peccato.

Peccato che il maestro di karate, come qualsiasi altro cittadino nelle sue condizioni, non sia stato condannato. Non solo definitivamente, ma nemmeno in primo grado, volta che si è ancora alla fase delle indagini.

Eppure il processo sembra essere già stato celebrato.

Peccato che qualora un domani, all'esito del giudizio, per ipotesi, questa persona dovesse essere assolta o anche solo vedere ridimensionato il proprio ruolo, il danno all'immagine, alla vita familiare e sociale, conseguente all'intervento della stampa con le modalità sopra indicate, risulterà comunque irreparabile.

In tal senso, per tutti dovrebbe essere di monito la contemporanea vicenda, per vero valorizzata dalla stampa, dell'agente di polizia locale assolto dall'accusa di prostituzione minorile, per il quale la soddisfazione per l'esito del processo è velata dalla consapevolezza: "*Ma ho la vita rovinata*".

E' ancora fresca anche la memoria del caso che destò scalpore mediatico lo scorso anno, allorché l'esame del DNA scagionava un cittadino rumeno dalla presunta violenza sessuale ai danni di un'ottuagenaria, vicenda su cui solo pochi giorni prima era intervenuta la precoce condanna del procuratore generale, enfatizzata dalla stampa. In quell'occasione l'abbaglio si è rivelato evidente ed anche imbarazzante.

Allora anche nel caso del maestro di karate, sempre in presenza di uno dei delitti che destano il maggior allarme sociale, la guardia non si deve abbassare.

Soprattutto perché il terreno è spinoso, ed il tipo di reato è odioso e punito gravemente, non si può abdicare al principio cardine di cui all'art. 27 Cost., ossia la presunzione di innocenza, nella quale si deve credere se si ambisce a vivere in uno stato di diritto.

Non è l'unico principio calpestato, nel caso di specie: l'art. 114 c.p.p. vieta la divulgazione del contenuto di atti coperti da segreto istruttorio; si è, altresì, verificato un pre-giudizio mediatico in grado di influenzare le dinamiche della decisione del giudice su cui sono più volte intervenuti gli organi sovranazionali e la Corte Europea dei Diritti dell'uomo. Sono stati, infine, violati precisi doveri del giornalista di cronaca giudiziaria, imposti dall'art. 8 del Testo Unico Ordine Giornalisti, tra i quali spiccano il rispetto della presunzione di non colpevolezza, e la cura nella chiarezza della differenza "*fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato (...), fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi*".

L'art. 6 Codice deontologico dei giornalisti, inoltre, ritiene che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasti con il rispetto della sfera privata quando l'informazione,

anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. Si ritiene, senza tema di smentita, che la notizia della separazione consensuale del maestro di karate dalla moglie, comparsa sui quotidiani, sia tutt'altro che essenziale e non rivesta alcun interesse pubblico o sociale.

Infine, al di là dei diritti calpestati, da cui comunque non si può prescindere, ne va della credibilità della stampa, la quale, in un circolo vizioso, prima alimenta la notizia con un'informazione distorta e "sbatte il mostro in prima pagina" ma poi, ad assoluzione avvenuta, stigmatizza l'errore giudiziario, su cui successivamente spende inchiostro e trasmissioni televisive.

C'è, dunque, un filo da riannodare, su un terreno che accomuna giornalisti ed avvocati: la scelta, il gusto e l'amore per la parola e il faro della professionalità, nel rispetto della deontologia e dei diritti di tutte le parti coinvolte.

Il senso di questo intervento è tutto qui: si crede nel valore del diritto di cronaca come una delle più alte espressioni di libertà che il nostro ordinamento democratico ci concede, ma si crede parimenti nella necessità che esso non sia inficiato da un'informazione giudiziaria parziale ed orientata.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE DI BRESCIA